

I comparti così detti Life Cycle secondo le novità normative introdotte dalla Legge Finanziaria 2026 e le indicazioni di COVIP

La legge di Bilancio n.199/2025 ha introdotto alcune modifiche al D.Lgs 252/05 che regola la Previdenza Complementare.

In particolare, ha previsto il **meccanismo di adesione automatica** aggiungendo all'art.8 Finanziamento i seguenti commi:

7. I lavoratori dipendenti del **settore privato di prima assunzione**, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare secondo le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter, salvo quanto previsto dal comma 7-quater.

7-bis. L'adesione automatica di cui al comma 7 opera verso **la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi**, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta **la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi**. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335109. Il TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di cui al comma 7-quater.

7-ter. In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-bis, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR.

7-quater. **Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica** e conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.

7-quinquies. **In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni** di cui al comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data.

8. Al momento della prima assunzione **il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica**, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicitate siano **investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente**.

9-bis. Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica di

cui ai commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-quinquies. Il predetto TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di cui al secondo periodo, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento.

La COVIP, l'organismo di vigilanza della previdenza complementare, in riferimento alla previsione di investimento secondo il criterio di gestione Life Cycle, ha successivamente definito le seguenti regole operative:

a. Percorsi o linee di investimento life cycle

I percorsi o linee di investimento di cui all'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005 si configurano come opzioni di investimento basate sull'adozione di una **strategia di allocazione del portafoglio di tipo life cycle**. Esse sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) percorsi di investimento che attuano la graduale riduzione dell'esposizione agli investimenti in strumenti rischiosi mediante passaggi automatici tra comparti distinti, in funzione dell'età anagrafica o dell'orizzonte temporale al pensionamento degli aderenti;
- b) percorsi di investimento che attuano la **graduale riduzione dell'esposizione agli investimenti in strumenti rischiosi mediante combinazioni predefinite di comparti, le cui rispettive quote percentuali variano nel tempo in funzione dell'età anagrafica o dell'orizzonte temporale al pensionamento degli aderenti**;
- c) linee di investimento che attuano la graduale riduzione dell'esposizione agli investimenti in strumenti rischiosi sulla base dell'avvicinamento a una durata predefinita (*c.d. target date*), di norma corrispondente alla fascia temporale nella quale ricade la data di pensionamento di una specifica coorte di aderenti.

b. Riduzione graduale del rischio (*glide path*)

Le modalità di attuazione dei percorsi o linee di investimento di cui all'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005 sono definite tenendo conto delle caratteristiche socio-demografiche della platea di riferimento della forma pensionistica complementare e dei suoi bisogni previdenziali, nel rispetto dei principi minimi di seguito rappresentati.

La riduzione graduale nel tempo dell'esposizione agli investimenti in strumenti rischiosi (*glide path*) avviene in modo automatico ed è finalizzata ad assicurare la coerenza dell'investimento previdenziale rispetto all'età o all'orizzonte temporale al pensionamento di vecchiaia degli aderenti.

Il *glide path* è articolato in fasce temporali distinte (fasi), in accordo con l'evoluzione delle esigenze previdenziali degli aderenti, avendo cura di evitare discontinuità significative nel profilo di rischio-rendimento tra una fascia temporale e la successiva.

Le forme pensionistiche definiscono in autonomia il *glide path* tenendo conto di quanto segue:

- **nella fase iniziale, intesa come quella destinata agli aderenti non espliciti che ricadono nella fascia di età più giovane, la percentuale minima di strumenti azionari detenuti direttamente ed indirettamente è mediamente non inferiore al 50 per cento**; ciò al fine di beneficiare di aspettative di rendimenti più elevati disponendo di orizzonti di investimento lunghi per il recupero di eventuali perdite;
- **nella fase finale, intesa come quella destinata agli aderenti non espliciti prossimi al pensionamento, la percentuale massima di strumenti azionari detenuti direttamente ed indirettamente è non superiore al 20 per cento**; ciò al fine di ridurre la volatilità dei risultati e di preservare meglio il montante accumulato;
- **nelle fasi intermedie, la componente azionaria viene gradualmente ridotta secondo una traiettoria prefissata di avvicinamento alla fase finale**.

La durata della fase iniziale, delle fasi intermedie e della fase finale sono individuate considerando che:

- **l'orizzonte temporale della fase iniziale non può superare il quindicesimo anno antecedente al pensionamento**;
- **l'orizzonte temporale della fase finale non può essere superiore a cinque anni**.

In tutte le fasi, l'investimento in strumenti rischiosi diversi da quelli azionari (ad esempio, strumenti non quotati, fondi di investimento alternativi), deve seguire criteri prudenziali e coerenti con le diverse fasce temporali del *glide path*; nella fase finale, tali investimenti si attestano su livelli particolarmente contenuti e sono computati nella percentuale massima del 20 per cento prevista per gli strumenti azionari.

Nelle opzioni life cycle di tipo a), il *glide path* è attuato mediante la riallocazione automatica dell'intera posizione individuale e il versamento dei flussi contributivi futuri tra comparti distinti caratterizzati da una quota di investimenti in strumenti rischiosi progressivamente minore, secondo una traiettoria predefinita di passaggio da un comparto all'altro.

Nelle opzioni life cycle di tipo b), il *glide path* è attuato mediante la riallocazione automatica della posizione individuale e il versamento dei flussi contributivi futuri nella combinazione di comparti seguendo l'aggiustamento delle rispettive quote percentuali in funzione della traiettoria di riduzione del rischio; ciò non comporta quindi il trasferimento dell'intera posizione individuale dell'aderente.

Per entrambe le tipologie di percorso, sono resi disponibili comparti adeguati sotto il profilo della numerosità e della diversificazione del profilo rischio-rendimento, al fine di consentire la costruzione di una traiettoria di riduzione del rischio coerente con i criteri sopra indicati. In particolare, per i percorsi di tipo a), per assicurare un'adeguata gradualità del *glide path* il numero di comparti è di norma non inferiore a quattro; per i percorsi **di tipo b), sono invece sufficienti due comparti, essendo l'adeguata gradualità del *glide path* realizzabile attraverso la combinazione degli stessi.**

Per i percorsi di investimento sopra riportati possono essere impiegati sia comparti finanziari sia, laddove consentito dalla normativa vigente, comparti di tipo assicurativo. In ogni caso i comparti devono risultare coerenti – in termini di profilo di rischio, composizione degli investimenti e orizzonte temporale – con la fascia temporale del *glide path* in cui sono impiegati.

Nelle opzioni life cycle di tipo c), il *glide path* è realizzato all'interno della linea di investimento stessa attraverso una progressiva riallocazione verso gli strumenti meno rischiosi, secondo una traiettoria di riduzione del rischio in funzione dell'avvicinamento alla data target.

Per tali opzioni target date deve essere previsto un numero di linee idonee a coprire il periodo di partecipazione degli **aderenti raggruppati per coorti omogenee per età anagrafica o per orizzonte temporale al pensionamento. L'ampiezza della coorte dovrebbe essere di norma non superiore a cinque anni. L'assegnazione dell'aderente alla linea corrispondente avviene automaticamente sulla base della coorte anagrafica di appartenenza.**

c. Modalità di riallocazione automatica e ribilanciamento

In relazione a ciascuna forma pensionistica complementare sono stabilite le modalità con cui si procede alla riallocazione automatica della posizione individuale maturata e dei versamenti futuri tra comparti distinti o tra combinazioni di comparti, che può essere immediata, al raggiungimento delle scadenze prefissate, ovvero graduale. In ogni caso, la composizione della posizione individuale deve rimanere coerente con il *glide path*.

Per le opzioni life cycle di tipo b), in presenza di deviazioni significative rispetto alle percentuali indicate al paragrafo 5, nonché alla traiettoria predefinita di riduzione del rischio, **sono previsti meccanismi di ribilanciamento atti a mantenere la coerenza della posizione complessiva con l'età anagrafica o con l'orizzonte temporale al pensionamento degli aderenti.** A tal fine, andrà effettuata una verifica periodica, almeno su base annuale, del peso assunto da ciascun comparto nella composizione della posizione individuale dell'aderente.

Nelle opzioni life cycle di tipo c), il rispetto del *glide path* viene assicurato monitorando nel tempo la coerenza dell'asset allocation della linea rispetto alla sua durata predefinita.

Qualora al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia l'aderente decida di mantenere la posizione nella fase di accumulo, la stessa resta investita secondo quanto previsto per la fase finale del *glide path*. L'aderente può in ogni caso manifestare una scelta diversa.

d. Modifiche sulle modalità di allocazione

L'aderente non esplicito può **decidere in ogni momento di modificare l'opzione di investimento relativa all'adesione automatica, scegliendo una diversa modalità di allocazione della posizione individuale e dei versamenti futuri,** ovvero di trasferire l'intera posizione individuale in altro comparto o combinazione di comparti (*switch*) previsti dalla medesima forma pensionistica, anche in

deroga al periodo minimo di permanenza di un anno dall'iscrizione o dall'ultima riallocazione. In tali casi le regole di allocazione dipendono dalla scelta esplicita dell'aderente.

e. Informative

Nel caso di adesioni non esplicite, la forma pensionistica di destinazione dovrà prontamente provvedere ad informare il lavoratore dell'avvenuta adesione dello stesso e del percorso o linee di investimento nei quali sono investite le quote di TFR e i contributi derivanti dall'adesione.

In detta prima informativa, saranno, inoltre, fornite al lavoratore le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione della Nota informativa e dei documenti statutari o regolamentari, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare al lavoratore la piena conoscenza delle altre opzioni di investimento in essere, dei meccanismi di funzionamento della forma pensionistica e dei diritti e obblighi connessi all'adesione.

Ai lavoratori dipendenti che, in qualità di aderenti taciti ai sensi della previgente disciplina, risultino titolari di una posizione presso una forma pensionistica complementare alimentata dalle sole quote di TFR dovrà essere, invece, fornita informativa circa l'avvenuta attivazione dei percorsi o linee life cycle per le adesioni non esplicite successive al 1° luglio 2026 e consentito loro di accedere a detti percorsi o linee sia per i flussi futuri di TFR sia per le posizioni individuali già accumulate, a prescindere dalla durata minima di permanenza.

Il comparto di Life Cycle adottato da PREVINDAPI: come opera

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, valutate le nuove previsioni normative e le possibili opzioni offerte dal mercato adottabili onde rispondere alle condizioni indicate dalla COVIP, ha richiesto alle compagnie assicurative, Allianz, Generali e Reale Mutua di fornire delle proposte che consentissero al Fondo di allinearsi nel modo più ottimale alle modalità di gestione previste per il Life Cycle.

Alla luce delle proposte ottenute, ha valutato quale migliore opportunità, tenuto conto delle caratteristiche attuali del Fondo (gestione separata monocomparto), di adottare un comparto Life Cycle di tipo b), in cui il *glide path* è attuato mediante la riallocazione automatica della posizione individuale e il versamento dei flussi contributivi futuri nella combinazione di comparti seguendo l'aggiustamento delle rispettive quote percentuali in funzione della traiettoria di riduzione del rischio. Dal momento che il Life Cycle di tipo b) può essere gestito tramite 2 comparti di investimento, nella seduta del 4 giugno 2026 il CdA di Previndapi ha deliberato di procedere con la sottoscrizione di una polizza Uni Linked Azionaria offerta dalla compagnia assicurativa Reale Mutua (che come già ricordato fa parte del pool assicurativo che gestisce la convenzione della gestione separata in essere), così denominata:

“DINAMICA GLOBALE REALE”, il CdA di Reale Mutua del 17 giugno 2026. ha approvato il Regolamento del Fondo Interno assicurativo unit-linked “PIANIFICAZIONE REALE”, che prevede una linea di tipo “azionario globale” (in base alla classificazione ANIA).

Successivamente nella seduta del 25 giugno 2026 il CdA del Fondo PREVINDAPI:

- ha approvato le condizioni contrattuali proposte da Reale Mutua
- ha definito i criteri di funzionamento del comparto Life Cycle
- e approvato la comunicazione da inviare entro il 30 giugno 2026 alla Covip.

Le caratteristiche e le condizioni economiche previste dalla convenzione con Reale Mutua sono le seguenti:

- Durata Convenzione: 7 anni
- Collettiva previdenziale Ramo III
- Linea azionaria globale di nuova costituzione: “PIANIFICAZIONE REALE - DINAMICA GLOBALE REALE”
- Spese di emissione e di incasso dei premi: non perviste
- Caricamento: 0,25% (corrispondente al premio per la copertura “Garanzia Eredi”)
- Commissione di gestione: 0,85% annuo

- Durata massima: le posizioni resteranno in vigore sino alla liquidazione per quiescenza, trasferimento o riscatto totale (esercitato per motivi previdenziali dall'aderente o dal fondo)
- Penali di riscatto:
 - riscatto (totale o parziale) delle posizioni individuali per motivi previdenziali: nessuna penale
 - riscatto (totale o parziale della Convenzione) da parte del fondo:
 - non riscattabile nei primi 12 mesi
 - 3% da 12 a 24 mesi
 - 2,5% da 24 a 36 mesi
 - 2% da 36 a 48 mesi
 - 1,5% da 48 a 60 mesi
 - Nessuna successivamente
- “Garanzia Eredi”: in caso di decesso dell'aderente, verrà corrisposto un capitale aggiuntivo pari al 3,50% della somma dei contributi versati nel fondo interno, al netto delle spese di adesione (“Garanzia Eredi”). L'importo massimo erogato è pari a 52.000 € In particolare è stata approvata la seguente griglia di ripartizione per fasce predefinite in base all'età dell'aderente e le conseguenti presenze di titoli azionari necessarie a pesare il rischio in base all'avvicinarsi del pensionamento.

Le modalità di gestione del comparto Life Cycle così attivato a far data dal 1° luglio prevedono un investimento in azioni variabili in funzione dell'età degli aderenti. A tal fine sono stati definiti cinque coorti, con intervalli di 5 anni legate all'età, e delle % di allocazione indicative delle azioni via via decrescenti all'avvicinarsi dell'età pensionabile:

% Azioni/Età	<47 (Fase Iniziale)	>47<52 (Fase Intermedia 1)	>52<57 (Fase Intermedia 2)	>57<62 (Fase Finale)	>62 (Fase prepensionamento)
≥ 50%	75%				
< 64% > 35%		50%			
< 35% > 16%			30%		
< 15% > 1%				15%	
0%					0%
Gestione Separata	25%	50%	70%	85%	100%

Per l'aderente iscritto automaticamente le quote di contribuzione verranno ripartite, secondo percentuali atti a mixare il rischio azionario, tra la Gestione Separata e la Uni Linked Azionaria. Le percentuali riportate sono indicative con riferimento alla coorte della fascia di età in cui l'aderente viene iscritto al Life Cycle, nonché nella composizione media di incidenza delle azioni rispetto alla quantità di investimenti presenti nella Gestione Separata, nelle varie fasce di durata della sua permanenza nel comparto in funzione dell'avvicinarsi all'età pensionabile. Al fine di applicare correttamente le indicazioni fornite da Covip, sono previsti switch periodici di allineamento, che operano in particolare nel passaggio alla Fase Finale e soprattutto nella Fase Prepensionamento, quando è previsto che il patrimonio abbia la massima garanzia.

Gli aderenti non espliciti (iscritti in modo automatico a far data dal 1° luglio 2026) potranno decidere in ogni momento (dandone comunicazione entro il 30/6 di ogni anno con effetto operativo dal 1° gennaio dell'anno successivo) di modificare l'opzione di investimento relativa all'adesione automatica, scegliendo (switch) una diversa modalità di allocazione della posizione individuale e dei versamenti futuri, ovvero di trasferire l'intera posizione individuale nella Gestione Separata di Previndapi, anche in deroga al periodo minimo di permanenza di un anno dall'iscrizione o dall'ultima riallocazione. In tali casi le regole di allocazione dipendono dalla scelta esplicita dell'aderente.

Analogamente il Fondo intende rendere disponibile, a decorrere dal completamento del periodo transitorio e comunque non oltre il 30 giugno 2027 il percorso Life Cycle anche ai nuovi aderenti espliciti che abbiano espresso un'adesione esplicita a PREVINDAPI. Tali aderenti potranno richiedere che l'intera contribuzione destinata al Fondo (TFR, contributo a carico del lavoratore e

contributo a carico del datore di lavoro) sia conferita al percorso Life Cycle, accettandone integralmente le caratteristiche operative e le modalità di funzionamento sopra descritte.

Allo stesso modo, il Fondo intende rendere disponibile, a decorrere dal completamento del periodo transitorio e, comunque, non oltre il 30 giugno 2027, il percorso Life Cycle anche agli aderenti già iscritti al Fondo anteriormente al 1° luglio 2026 e attualmente investiti nella Gestione Separata. Tali aderenti potranno richiedere che la contribuzione maturanda destinata al Fondo (TFR, contributo a carico del lavoratore e contributo a carico del datore di lavoro) sia conferita al percorso Life Cycle, accettandone integralmente le caratteristiche operative e le modalità di funzionamento sopra descritte.